



COMUNE DI SCANSANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 DEL 07/08/2014

ORIGINALE

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE RELATIVA AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto alle ore 15.00 presso la sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in seduta Pubblica -Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N° Ord	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	Cavezzini Sabrina	X	
2	Sedicini Leonardo	X	
3	Mazzuoli Gianluca	X	
4	Lenzo Antonino	X	
5	Bugelli Roberto	X	
6	Corbelli Gianluca	X	
7	Rocchi Massimiliano	X	
8	Magrini Giuliano	X	
9	Soldatini Lamberto	X	
10	Tenucci Francesco		X
11	Comandi Federico	X	
12	Terenzi Florio		X
13	Teglielli Rossano	X	
TOTALE		11	2

Assume la presidenza, nella sua qualità di Sindaco, l'avv. Cavezzini Sabrina

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Di Sibio

Gli scrutatori nominati sono:

LA SEDUTA E' PUBBLICA

COMUNE DI SCANSANO

Introduce il Sindaco che, in assenza di ulteriori interventi, mette in votazione la proposta di delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che all'inizio della seduta sono stati nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Sedicini, Rocchi, Comandi ;
- Preso atto degli interventi sopra riportati;
- Vista la proposta di deliberazione allegata;
- Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con la seguente votazione, resa ai sensi di legge: favorevoli n.8 – contrari 2 (Teglielli e Comandi) –Astenuti n. 1 (Lenzo)

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra, che in questa sede si intende integralmente riportata;

Quindi,

con separata votazione: favorevoli 9 - contrari 2 (Teglielli e Comandi) –Astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

OGGETTO: I.U.C. Imposta Unica Comunale. Aliquote per l'applicazione della componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 suddetto;

VISTI i commi 675 e 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., i quali prevedono che la base imponibile del tributo di che trattasi è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille, ma che il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e, infine, che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

PRESO ATTO che, sempre ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti indicati al punto precedente per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

RITENUTO non opportuno avvalersi della suddetta possibilità di superare i limiti sopra indicati del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, in quanto:

- non obbligatoriamente prevista dalla normativa,
- ogni detrazione applicata dovrebbe, comunque, comportare un aumento dell'onere tributario TASI che, inevitabilmente, ricadrebbe sulla platea degli altri contribuenti, compresi quelli non beneficiati dalle stesse;
- le detrazioni di che trattasi, per generare effetti sul carico tributario TASI equivalenti od inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (come stabilito dall'art. 1 comma 677 lettera a) della Legge n. 147 del 27/12/2013, modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02.05.2014) dovrebbero risultare praticabili tramite la determinazione delle stesse in maniera progressiva e modulata rispetto alle rendite catastali degli immobili cui verrebbero applicate, mentre è intenzione dell'Amministrazione, soprattutto nel primo anno di applicazione di tale nuovo e complesso tributo, attuare tutte le scelte tese a semplificare gli adempimenti a carico del contribuente;

COMUNE DI SCANSANO

- oltre a quanto riportato al punto che precede, l'eventuale applicazione delle detrazioni esclusivamente in riferimento alle rendite catastali degli immobili, stante la non ancora attuata riforma del Catasto, determinerebbe effetti sulle rendite catastali di minore ammontare (e quindi dal valore presumibilmente inferiore) spesso non corrispondenti alla capacità contributiva dei soggetti possessori che ne beneficerebbero;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., la componente IMU della IUC, a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii., stabilisce che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 1, comma 707, lettera a), della legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., che, modificando, il comma 1 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha sancito l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria sperimentale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria 2014;

DATO ATTO che, non avendo intenzione di applicare l'incremento dello 0,8 per mille per i motivi sopra espressi, su tutti gli immobili a disposizione, i quali scontano già dagli anni scorsi un'Imposta Municipale Propria al 10,6 per mille, il Comune di Scansano non è in condizione di applicare la TASI, stante il superamento del limite massimo fissato dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

RIBADITA l'intenzione dell'Amministrazione, soprattutto in questo primo anno di applicazione di tale nuovo e complesso tributo, di attuare tutte le scelte volte a semplificare gli adempimenti a carico del contribuente;

RILEVATO che:

- il comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che il gettito della TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2014 per € 350.000,00, può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote:

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO
Funzioni di polizia locale	216.055,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	173.801,54
Illuminazione pubblica e servizi connessi	154.815,03
Urbanistica e gestione del territorio	128.244,97

COMUNE DI SCANSANO

Servizi di protezione civile	12.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	50.103,16
Totale costi servizi indivisibili anno 2014	735.019,70

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 avente ad oggetto il differimento al giorno 28/02/2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto l'ulteriore differimento al giorno 30/04/2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali al giorno 31/07/2014;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1. Di stabilire le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014, come segue:

- aliquota del 2,5 per mille per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo) e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- aliquota dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;
- aliquota dello 0 per mille, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche precedenti.

2. Di non usufruire della possibilità di incremento delle aliquote dello 0,8 per mille concessa dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., non superando i limiti di aliquota previsti dallo stesso comma.

3. Di dare atto che il gettito della TASI, stanziato nel bilancio di previsione 2014 per € 350.000,00, sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote:

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO
Funzioni di polizia locale	216.055,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	173.801,54
Illuminazione pubblica e servizi connessi	154.815,03
Urbanistica e gestione del territorio	128.244,97
Servizi di protezione civile	12.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	50.103,16
Totale costi servizi indivisibili anno 2014	735.019,70

4. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2014.

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 07/08/2014

COMUNE DI SCANSANO

5. Di dichiarare, attesa l'urgenza di rendere certo per i contribuenti nel minor tempo possibile il livello di tassazione per l'anno 2014, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente.

PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
I.U.C. Imposta Unica Comunale. Aliquote per l'applicazione della componente relativa al
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014. Approvazione.**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta

Addì 17/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì 17/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SIMONE CASCIANI

COMUNE DI SCANSANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cavezzini Avv. Sabrina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Sibio Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Deliberazione immediatamente eseguibile
 - Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei termini il _____
-

Scansano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993